



**BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/1998 E S.M.I.
- ANNUALITÀ 2022.**

Ambito n. 32 – Capofila IVREA

AGLIE', ALBIANO D'IVREA, ANDRATE, AZEGLIO, BAIRO, BANCHETTE, BOLLENGO, BORGOFRANCO D'IVREA, BORGOMASINO, BROSSO, BUROLO, CARAVINO, CAREMA, CASCINETTE D'IVREA, CHIAVERANO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, FIORANO CANAVESE, ISSIGLIO, IVREA, LESSOLO, LORANZE', MAGLIONE, MONTALTO DORA, NOMAGLIO, PALAZZO CANAVESE, PARELLA, PAVONE CANAVESE, PIVERONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, RUEGLIO, SALERANO CANAVESE, SAMONE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTORE, STRAMBINELLO, TAVAGNASCO, TORRE CANAVESE, TRAVERSELLA, VALCHIUSA, VAL DI CHY, VESTIGNE', VIDRACCO, VISTRORIO.

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 settembre 2022 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2022;
- la determinazione, Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di welfare abitativo, n. 1646/A1418A/2022 del 14/09/2022;

RENDE NOTO

che dal 2 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 5 dicembre 2022 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

**ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2022**

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data del 2 novembre 2022, data di apertura del presente Bando:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 32, ovvero Aglié, Albiano d'Ivrea, Andrate, Azeglio, Bairo, Banchette, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze Maglione, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Valchiusa, Val di Chy, Vestignè Vidracco,

Vistrorio;

3. siano titolari di uno o più contratti di locazione **ad uso abitativo**, valido per l'annualità 2022, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si è residenti o si è stati residenti, di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, il cui canone annuo così come risultante dal contratto o da regolare adeguamento ISTAT, escluse le spese accessorie e l'eventuale box auto, non sia superiore a euro 6.000,00;

Non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione in cui si risiede.

4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità al momento della presentazione della domanda con un valore ISEE inferiore a euro 21.752,42 e dalla quale risulti:

– **FASCIA A:** un valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce **SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO** uguale o inferiore a euro 13.619,58 (equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022) e una incidenza superiore al 14 per cento del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori e dell'eventuale box auto, sul reddito indicato alla voce "somma dei redditi dei componenti del nucleo".

– **FASCIA B:** un valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce **SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO** superiore a euro 13.619,58 ma inferiore a euro 25.000, e una incidenza superiore al 24% del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori e dell'eventuale box auto sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 risulti superiore al 24 per cento.

L'erogazione dei contributi di fascia b) è condizionata alla integrale soddisfazione del fabbisogno di fascia a).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici. Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso del 2022, sarà possibile presentare domanda limitatamente al canone corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata;

6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022;

8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano.

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

– nel caso di nuda proprietà;

– nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE)

– nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE).

9. Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dal DM n.218 del 13 luglio 2022, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Se la domanda non è presentata tramite portale del Comune di Ivrea (accesso SPID), copia di un documento di identità in corso di validità

2. copia del titolo di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino extracomunitario o apolide;
 3. copia integrale del/dei contratto/i di affitto inerenti l'anno 2022 regolarmente registrato/i per il/i quale/i si richiede il contributo e dell'eventuale adeguamento ISTAT;
 4. documentazione attestante il pagamento del canone di locazione inerente il periodo gennaio – dicembre 2022:
 - copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2022 fino alla data di presentazione della domanda.
 - attestazione del proprietario dell'immobile (ALLEGATO A)
- Le ricevute mancanti devono essere consegnate entro il 31/01/2023.
- ATTENZIONE il calcolo dell'eventuale contributo sarà effettuato su quanto effettivamente consegnato.
5. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8;
 6. In caso di reddito complessivo pari a zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per i soggetti inseriti nella FASCIA A, il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Per i soggetti inseriti nella FASCIA B, il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla FASCIA B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia A come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della FASCIA B, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici o privati.

Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4

CASI PARTICOLARI

Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare presente alla data del 2 novembre 2022, data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.

In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.

Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda è:

- scaricabile dal sito del Comune di Fiorano C.se:
<https://www.comune.fioranocanavese.to.it/home.html>;
- reperibile in forma cartacea presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonico;

La domanda, redatta unicamente sul modulo apposito, deve essere presentata al Comune di residenza dal 2 novembre 2022 e sino alle ore 12.00 del 5 dicembre 2022 secondo le seguenti modalità:

- inoltro tramite email certificata - PEC all'indirizzo: fiorano.canavese@cert.ruparpiemonte.it
- inoltro a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Fiorano C.se, via G. Marconi n. 27, 10010 Fiorano C.se (TO).

Al fine della determinazione dell'ammissibilità al bando farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione.

- Consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Fiorano C.se.

L'ufficio non sarà responsabile per la mancata consegna della domanda.

Le stesse modalità dovranno essere utilizzate per consegnare la copia dei pagamenti relativi ai mesi mancanti entro il 31 gennaio 2023.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

- i cittadini ammessi al beneficio riceveranno direttamente bonifico sul conto corrente indicato nella domanda;
- i cittadini non ammessi riceveranno una comunicazione con l'indicazione delle motivazioni che hanno condotto all'esclusione dal beneficio.

Art. 6

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

Informativa privacy: titolare del trattamento è il Comune di Ivrea e il Comune di residenza.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Ivrea.